



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Ufficio per lo sport* Il Capo dell' Ufficio

**VISTA** legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 177, 178, 179, con la quale è stato esteso anche all' esercizio finanziario 2020 la disciplina del credito di imposta per le erogazioni liberali di cui all' articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa di un credito d' imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 aprile 2019, con il quale sono state individuate le disposizioni necessarie per l' attuazione dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** l'avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'accesso al procedimento dello Sport bonus, pubblicato sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) il 06 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 del citato decreto le erogazioni liberali in denaro sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici nonché alla costruzione di nuove strutture sportive;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito e prepagate nonché di assegni bancari e circolari;

**CONSIDERATO** che alla data del 06 luglio 2020 sono pervenute 217 istanze e che di queste 204 sono state dichiarate ammissibili.

### **DECRETA**

#### Art. 1

Di autorizzare le persone fisiche, gli enti non commerciali e le imprese identificate con il numero seriale indicato nella Tabella A (allegato 1) ad erogare, **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del presente provvedimento, le somme di danaro in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici in misura pari o inferiore a quelle indicate nella richiesta presentata all'Ufficio per lo sport.

Art. 2

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al precedente art. 1, nei **10 giorni successivi** dal ricevimento delle stesse, sono tenuti ad inviare a mezzo pec all'indirizzo [ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it) il modulo, compilato e firmato, denominato “Modulo per la comunicazione da parte dei beneficiari all'Ufficio per lo sport.pdf”.

Art. 3

Con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 30 aprile 2019, l'Ufficio per lo sport pubblicherà l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale ex art. 1 comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Roma, 21 luglio 2020

Giuseppe Pierro  


**TABELLA A**

Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare l' erogazione liberale in denaro destinata ai soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici, identificati con il "numero seriale" assegnato al momento dell'invio dell'istanza.

<b>N. PROGRESSIVO</b>	<b>NUMERO SERIALE</b>
1	4926
2	4956
3	4963
4	4964
5	4978
6	4979
7	4980
8	4982
9	4984
10	4988
11	4990
12	5083
13	5084
14	5114
15	5116
16	5117
17	5118
18	5119
19	5120
20	5126
21	5127
22	5140
23	5145
24	5146
25	5147
26	5151
27	5159
28	5169
29	5170
30	5228
31	5311
32	5316
33	5566
34	5568
35	5575
36	5585
37	5808
38	5809

39	5824
40	5827
41	5999
42	6002
43	6003
44	6004
45	6023
46	6024
47	6071
48	6072
49	6073
50	6074
51	6075
52	6076
53	6077
54	6078
55	6079
56	6090
57	6094
58	6095
59	6306
60	6307
61	6309
62	6310
63	6311
64	6312
65	6313
66	6314
67	6315
68	6316
69	6331
70	6332
71	6333
72	6334
73	6467
74	6468
75	6473
76	6474
77	6475
78	6477
79	6479
80	6480
81	6481
82	6483
83	6485
84	6486
85	6487

86	6488
87	6489
88	6495
89	6500
90	6511
91	6512
92	6513
93	6527
94	6528
95	6529
96	6531
97	6532
98	6533
99	6541
100	6544
101	6545
102	6546
103	6548
104	6551
105	6555
106	6557
107	6558
108	6559
109	6560
110	6563
111	6564
112	6565
113	6573
114	6575
115	6576
116	6579
117	6580
118	6581
119	6582
120	6583
121	6585
122	6586
123	6592
124	6594
125	6595
126	6596
127	6597
128	6598
129	6599
130	6601
13	6602
132	6603
133	6605

134	6606
135	6608
136	6609
137	6610
138	6611
139	6612
140	6613
141	6614
142	6615
143	6616
144	6617
145	6618
146	6619
147	6620
148	6621
149	6622
150	6623
151	6624
152	6625
153	6627
154	6629
155	6630
156	6634
157	6636
158	6638
159	6639
160	6640
161	6642
162	6644
163	6648
164	6649
165	6652
166	6656
167	6657
168	6659
169	6662
170	6666
171	6668
172	6671
173	6674
174	6675
175	6676
176	6677
177	6678
178	6680
179	6681
180	6682
181	6683

182	6684
183	6685
184	6686
185	6687
186	6688
187	6758
188	6759
189	6760
190	6761
191	6762
192	6763
193	6764
194	6765
195	6766
196	6767
197	6768
198	6769
199	6770
200	6774
201	6775
202	6893
203	6947
204	6948